

ATTO MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE

TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, IL COMUNE DI BOLOGNA, I COMUNI DI BARICELLA, BENTIVOGLIO, CASTEL MAGGIORE, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO E MINERBIO ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI LA GESTIONE DEL CONDOTTO CONVOGLIANTE ACQUA DAL CANALE DELLE MOLINE AL TORRENTE SAVENA ABBANDONATO .

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno _ del mese di _____

TRA

il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 91313990375, con sede in Via S. Stefano 56, Bologna, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Consorzio", qui rappresentato dalla Presidente, _____, nata a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. _____ del _____;

e

il Comune di Bologna, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- la Città Metropolitana di Bologna, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentata da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza di... n. _____ del _____.

- il Comune di Baricella, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del

Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- il Comune di Bentivoglio codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- il Comune di Castel Maggiore codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- il Comune di Granarolo dell'Emilia, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- il Comune di Malalbergo, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

- il Comune di Minerbio, codice fiscale _____, con sede in _____, qui rappresentato da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

PREMESSO

- che il 3 luglio 1975 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna, i Comuni di Baricella, Bentivoglio, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio e l'Azienda Idraulica del Canale Navile e Savena Abbandonato per regolare i rapporti inerenti la

costruzione di un condotto convogliante acqua dal Canale delle Moline al Torrente Savena Abbandonato e la successiva gestione dello stesso;

– che, riguardo la gestione del condotto, la Convenzione del 1975 prevede in particolare che:

- il condotto realizzato è di proprietà del Comune di Bologna e gestito dall'Azienda Idraulica del Canale Navile e Savena Abbandonato – regolatrice e distributrice dell'acqua irrigua lungo tutta l'asta del Savena Abbandonato, dalla località Dozza in Comune di Bologna sino al fiume Reno in Comune di Malalbergo – con diritto perpetuo di passaggio di acqua nel condotto senza pretendere compenso alcuno per tale diritto (art.5);

- lungo il percorso del condotto non sono immessi scarichi di alcun genere né può essere autorizzata alcuna opera che impedisca il regolare deflusso delle acque (art.6)

- i rapporti inerenti il prelievo dell'acqua e la sua erogazione agli utenti del Torrente Savena Abbandonato, sono di esclusiva competenza dell'Azienda Idraulica (art. 7)

- la manutenzione del condotto e le riparazioni necessarie per la regolarizzazione dell'afflusso dell'acqua nel condotto sono a carico dell'Azienda Idraulica (art.8).

che il Consorzio della Bonifica Renana, a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 01/05/1994 n. 1981, è subentrato nelle competenze della Azienda Idraulica Navile Savena soppressa con lo stesso atto;

che il Consorzio della Bonifica Renana, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, e dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla

difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;

CONSIDERATO

che l'evoluzione urbanistica della città di Bologna ha comportato negli anni modifiche all'assetto del condotto realizzato nel 1975, di seguito nominato Canaletta Reno 75, in termini di tracciato, quote di scorrimento, possibilità di accesso, oltre a nuove immissioni di portate;

che le modifiche apportate hanno reso più complessa la manutenzione e la gestione della Canaletta Reno 75 da parte del Consorzio;

che pertanto il Consorzio, la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni di Bologna, Baricella, Bentivoglio, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, con il presente atto modificativo, ritengono opportuno aggiornare la convenzione del 3 luglio 1975.

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di definire accordi e convenzioni tra soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati,

convenuto che le premesse e la planimetria allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti medesime

stipulano e convengono quanto segue.

L'art. 5 della Convenzione viene modificato come segue:

“Art. 5 – L'opera realizzata è di proprietà del Comune di Bologna, che concede al Consorzio della Bonifica Renana – ente di diritto pubblico che provvede alla distribuzione dell'acqua a fini irrigui lungo tutta l'asta del Savena Abbandonato, dalla località Dozza in Comune di Bologna sino al fiume Reno in Comune di

Malalbergo – il diritto perpetuo di passaggio di acqua nel condotto senza pretendere compenso alcuno per tale diritto.”

Art. 2

L'art. 6 viene modificato come segue:

“Art. 6 – Lungo il percorso del nuovo condotto, non saranno immessi scarichi di alcun genere se non espressamente autorizzati dal Consorzio.

A tal fine il Comune delega al Consorzio la competenza ad autorizzare immissioni, parallelismi, modifiche alle infrastrutture ed altre opere interferenti sia con la Canaletta Reno 75 che col Ramo Scolmatore verso Savena Abbandonato.

Le autorizzazioni potranno prevedere prescrizioni tecniche ed un canone annuale a favore del Consorzio qualora l'opera realizzata o da realizzarsi comporti maggiori oneri di vigilanza e di manutenzione.

Le autorizzazioni rilasciate dal Consorzio sono trasmesse al Comune di Bologna.

Qualora il Consorzio riscontri la presenza di opere interferenti con la Canaletta Reno 75 e non autorizzabili, lo comunicherà al Comune per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione ed alla riduzione in pristino.

Art. 3

L'art. 7 della Convenzione viene modificato come segue:

“Art. 7 – I rapporti inerenti il prelievo dell'acqua e la sua erogazione agli utenti del Torrente Savena Abbandonato, siti nei Comuni di cui al presente atto, saranno di esclusiva competenza del Consorzio della Bonifica Renana.”

Art. 4

L'art. 8 della Convenzione viene modificato come segue:

“Art. 8 – La manutenzione della canaletta Reno 75 e le riparazioni necessarie per la regolazione dell'afflusso dell'acqua nella canaletta stessa saranno a carico del Consorzio della Bonifica Renana.

Per i tratti della canaletta Reno 75 e del Ramo Scolmatore verso Savena Abbandonato posti sotto la viabilità comunale, il Comune parteciperà ai costi necessari ad eventuali interventi manutenzione straordinaria, fermo restando che in questi casi il Consorzio sarà comunque esonerato da eventuali oneri relativi ad occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione degli interventi manutentivi. ”

Art. 5

Il presente atto è sottoscritto da tutti comuni che hanno sottoscritto la convenzione del 3 luglio 1975.

Esso entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 6

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.